

**Convenzione
per l'esercizio distaccato
della libera professione intramoenia
in regime ambulatoriale**

TRA

le Aziende Sanitarie di seguito indicate:

Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con sede in Siena, Strada delle Scotte 14, C.F./P.IVA 00388300527 rappresentata dal Direttore Generale Prof. Antonio Davide Barretta, nato a La Maddalena (SS) il 01/05/1970;

- AZIENDA DI PROVENIENZA-

E

Azienda USL Toscana Centro, con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova, 1 C.F./P.IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

-AZIENDA OSPITANTE-

Visti:

- Il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, con particolare attenzione all'art. 15 quinquies;
- Il DPCM del 27/03/2000, recante *“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”*;
- La Legge 248 del 04/08/2006 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 223/2006);

- La Legge n. 120 del 03/08/2007 “*Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.....*”, così come modificata dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 (legge di conversione D.L. Balduzzi n. 158 del 13/09/2012);

Richiamate:

- La Deliberazione G.R.T. n. 376 del 07/04/1997, e successive modifiche, che detta la disciplina in materia di attività libero professionale, revocando le precedenti deliberazioni n. 1515 e n. 1516 del 18/11/1996;
- La Deliberazione G.R.T. n. 355 del 02/04/2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria, ed in particolare l'art. 8, lettera A), nel quale si prevede che l'esercizio delle attività libero professionali al di fuori degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda di appartenenza, e, dunque, presso l'Azienda sanitaria ospitante è regolato da apposita convenzione tra le Aziende sanitarie interessate;
- La Deliberazione G.R.T. n. 555 del 23/07/2007, con la quale sono state approvate le linee guida in tema di attività libero-professionale, che prevedono, all'art. 9, la possibilità per il professionista di esercitare l'attività libero professionale anche presso le strutture di altra Azienda sanitaria toscana, subordinando tale possibilità all'esistenza di specifica convenzione fra le Aziende sanitarie interessate;
- La Deliberazione G.R.T. n. 888 del 03/11/2008, avente ad oggetto “*Linee di indirizzo per l'applicazione della contabilità separata dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria della dirigenza sanitaria*”;
- Le Deliberazioni G.R.T. n. 722/2011 e n. 867/2011 così come modificate con DGRT n. 753 del 10/08/2012;

- La Deliberazione G.R.T. n. 529 del 01/07/2013, avente oggetto “*Linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria: approvazione*”;
- La Deliberazione G.R.T. n. 959 del 05/08/2024, avente oggetto “*Linee generali di indirizzo alle Aziende ed Enti del SSR ai sensi dell’art.7 del CCNL Area Sanità 2019 2021*” e successiva Deliberazione GRT n. 1214 del 28/10/2024 di *parziale modifica*;

premesso che gli atti aziendali ad oggi in vigore delle parti stipulanti, aventi ad oggetto la regolamentazione della libera professione intramoenia, prevedono la stipula di apposita convenzione interaziendale nella ipotesi di esercizio, da parte dei rispettivi professionisti, di attività libero professionale presso le strutture di altra Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative, le modalità di prenotazione e accesso, le procedure amministrative connesse all’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, di seguito denominata “ALPI”, dei dirigenti medici e sanitari, con rapporto di lavoro esclusivo, di seguito denominati “dirigenti”, in ruolo presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese di seguito denominata “Azienda di provenienza”, presso le strutture dell’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda ospitante”.

Art. 2 - Condizioni generali di esercizio

1. L'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda sanitaria ospitante e non deve ostacolare il regolare svolgimento dei compiti d'istituto e la funzionalità dei Servizi.
2. I dirigenti interessati sono tenuti a presentare all'Azienda di provenienza apposita richiesta per l'esercizio dell'ALPI in regime ambulatoriale presso la sede operativa dell'Azienda ospitante. La richiesta deve contenere tutti gli elementi necessari alla definizione del futuro rapporto convenzionale.
3. La valutazione positiva della richiesta suddetta, da parte dell'Azienda di provenienza, in riferimento alla situazione lavorativa del dirigente in materia di intramoenia (opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, esercizio altre attività libero-professionali intramoenia, e rapporto con i volumi di attività istituzionale ordinaria, ecc.) è presupposto necessario per la sottoscrizione della scheda di cui all'art. 4 e la conseguente adesione alla presente convenzione.
4. I dirigenti interessati sottoscrivono l'apposita scheda, **allegato 1)** al presente atto, per accettazione.
5. Restano valide le schede depositate agli atti dell'Azienda ospitante e dell'Azienda di provenienza, relative all'attività libero professionale autorizzata ai dirigenti indicati nell'**allegato 2)**, e sottoscritte durante il periodo di validità delle convenzioni previgenti, allorché non ci siano variazioni nelle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria.
6. Qualora, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, pervengano all'Azienda di provenienza richieste di altri dirigenti per l'esercizio distaccato dell'ALPI in regime ambulatoriale presso gli ambiti territoriali dell'Azienda ospitante, la convenzione è integrata con apposite schede (di cui all'allegato 1 alla presente convenzione) indicanti le modalità organizzative ed economiche di esercizio, sottoscritte per accettazione dai dirigenti interessati.

Art. 3 - Modalità organizzative

1. Con il presente atto il Direttore Generale dell'Azienda ospitante concede in uso, ai dirigenti dell'Azienda di provenienza, la struttura ambulatoriale

individuata nella scheda **allegato 1)** alla presente convenzione - di cui fa parte integrante e sostanziale – comprensivo della denominazione ed ubicazione della stessa con il calendario settimanale/mensile, unitamente alla disciplina di appartenenza e quella di svolgimento della libera professione (qualora diversa) nonché delle prestazioni dai medesimi erogate e le relative tariffe.

2. L'Azienda ospitante si riserva la facoltà di individuare una diversa collocazione ambulatoriale, con possibile variazione del calendario settimanale/mensile inizialmente concordato, per i dirigenti dipendenti dell'Azienda di provenienza, qualora si evidenzi la necessità di nuove soluzioni logistico-organizzative.

3. Il Direttore Generale dell'Azienda ospitante garantisce, inoltre, che le strutture ambulatoriali concesse in uso e le attrezzature ivi esistenti, sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 4 – Prestazioni e tariffe

1. Le tariffe dell'attività libero professionale in oggetto, considerati i parametri di riferimento forniti a livello regionale e dal Regolamento sullo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria dell'Azienda ospitante, sono determinate sulla base della richiesta del dirigente. In ogni caso le tariffe non potranno essere inferiori alle tariffe fissate dal nomenclatore – tariffario regionale e/o aziendale per le prestazioni erogate in regime istituzionale.

2. Fra i costi che compongono le tariffe si computerà altresì la quota di spettanza dell'Azienda ospitante, per la copertura degli oneri sulla stessa gravanti, come da Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in vigore presso l'Azienda ospitante.

3. Eventuali variazioni del Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'ALPI dell'Azienda ospitante si intende applicabile anche ai dipendenti dell'Azienda di provenienza.

4. Il dirigente è autorizzato dalle Aziende firmatarie ad erogare le prestazioni libero professionali elencate e descritte nell'**allegato 1)** e delle quali si indica a fianco di ciascuna il codice identificativo.

5. Le richieste di eventuali modifiche relative alle indicazioni contenute nell'**allegato 1)** dovranno essere inoltrate da parte del professionista interessato all'Azienda di provenienza la quale provvederà a trasmetterle all'Azienda ospitante.

6. Le prestazioni effettuate dal dirigente saranno fatturate dall'Azienda ospitante sulla base della propria modulistica e della propria procedura informatica.

Art. 5 – Disciplina rapporti economici interaziendali

1. L'Azienda ospitante, tramite invio di report riepilogativo, comunica all'Azienda di provenienza, con cadenza mensile, le somme incassate in relazione all'attività libero-professionale in oggetto, provvedendo a trattenere la quota di propria spettanza ed il compenso spettante all'eventuale personale di supporto diretto; il trasferimento delle somme di spettanza dell'Azienda di provenienza avverrà a seguito di emissione di apposita fattura da parte dell'Azienda di provenienza.

2. L'Azienda di provenienza, trattenuta la quota di propria spettanza pari al 2% del costo della prestazione a nomenclatore-tariffario regionale, provvede a corrispondere al dirigente interessato, entro il mese successivo a quello della comunicazione di liquidazione della fattura da parte dell'Azienda ospitante, il compenso concordato al netto degli oneri fiscali (IRPEF e IRAP).

3. E' di competenza dell'Azienda di provenienza l'attività di contabilizzazione, ovviamente separata, della somma trasferita dall'Azienda ospitante in relazione all'attività libero professionale del dirigente interessato.

Art. 6 - Modalità prenotazione e accesso

1. Le prenotazioni, per l'attività libero-professionale in oggetto, si effettuano esclusivamente tramite il Centro Unico di Prenotazione appositamente dedicato dall'Azienda ospitante all'attività libero professionale intramoenia; pertanto, il dirigente, con la sottoscrizione per accettazione dell'allegato 1 della presente

convenzione, si impegna formalmente ad utilizzare esclusivamente tale modalità di prenotazione.

2. Gli utenti effettuano il pagamento delle tariffe presso gli appositi sportelli aziendali, alle casse automatiche o agli eventuali sportelli bancari convenzionati o alle casse aziendali decentrate dell'Azienda sanitaria ospitante. E' pertanto fatto assoluto divieto al dirigente di percepire direttamente dall'utenza il pagamento delle tariffe libero-professionali.

Art. 7 – Responsabilità

1. L'Azienda di provenienza è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico sia per l'uso degli immobili indicati nell'**allegato 1)** e delle attrezzature ed arredi ivi esistenti, sia per l'attività libero professionale espletata dai dirigenti, nonché per eventuali danni occorsi ai dirigenti nel raggiungimento della sede, di cui alla presente convenzione.

2. La responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta dai dirigenti ospitati verrà garantita secondo le modalità organizzative vigenti presso l'Azienda ospitante.

Art. 8 - Sicurezza nei Luoghi di lavoro

1. I dirigenti di cui all'**allegato 1)**, ai fini delle disposizioni di legge in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata) hanno, nei confronti dell'Azienda ospitante, gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest'ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

Art. 9 – Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25

maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e AOU Senese, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (Azienda USL Toscana Centro: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>).

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. . Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

- a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
- b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
- c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 10 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corrruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 11 – Norma di raccordo

1. Ai fini della applicazione dell'art. 1 della presente Convenzione, si precisa che i dirigenti in posizione di comando fanno riferimento per tutti gli aspetti autorizzativi e gestionali all'azienda dove prestano effettivo servizio, fermo restando che per gli aspetti organizzativi i medesimi seguono le disposizioni vigenti nell'azienda ospitante.

Art. 12 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha validità annuale, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni mediante scambio di note da parte dei Direttori Generali delle Aziende stipulanti. In particolare sono possibili rinnovi in un numero massimo di due, di durata di un anno ciascuno.
2. Le Aziende stipulanti, per sopravvenuti giustificati motivi, o per successive modifiche intervenute a seguito della riorganizzazione di Area vasta, si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza con un preavviso di due mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata anche al dirigente interessato.
3. Rimane fermo il diritto, del dirigente interessato, di rinunciare all'esercizio dell'attività libero-professionale in oggetto, da comunicarsi alle Aziende interessate con un preavviso di due mesi.

Art. 13 – Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. Le spese di bollo sono poste a carico dell'Azienda di provenienza la quale provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 2467/2000 integrazione n. 35254 del 13/10/2016.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986. Le spese di registro sono a carico della parte richiedente.

Art. 14 - Divieto di cessione della convenzione

1. E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione a pena di decadenza della stessa.

Art. 15 - Foro competente

1. Le parti convengono che in caso di controversia nell'applicazione della presente convenzione è competente il Foro dell'Azienda ospitante.

La presente convenzione si compone di n. 15 articoli.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per L'Azienda

**ospedaliero-universitaria
Senese**

Per L'Azienda

USL Toscana Centro

Il Direttore Generale

**Prof. Antonio Davide
Barretta**

Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari

Il dr./prof. _____disciplina : _____

dipendente dell'AOU Senese è autorizzato a svolgere a.l.p. intramuraria in regime di esercizio distaccato presso l'Azienda USL Toscana Centro
zona _____, con le seguenti modalità:

Sede:

Giorni e orari:

Descrizione della prestazione	Codice nomenclatore regionale tariffario	Codice Catalogo regionale	Tariffa Utente (€) al netto di bollo	Quota da trasferire all'Azienda di provenienza AOU Senese	Note

QUOTA DA TRASFERIRE ALL'AZIENDA DI PROVENIENZA

è determinata scorporando dalla tariffa utente le seguenti voci di spettanza dell'Azienda ospitante:

- UTILE AZIENDALE
- COSTI AZIENDALI

La voce QUOTA DA TRASFERIRE ALL'AZIENDA DI PROVENIENZA è al lordo degli oneri e delle quote di spettanza dell'Azienda di PROVENIENZA

Data _____

Firma per accettazione _____

Spazio riservato alla Azienda di provenienza AOU Senese

Si attesta che il Dr. _____ è autorizzato a svolgere attività libero professionale con le modalità sopra riportate.

(TIMBRO E FIRMA)

Spazio riservato alla Azienda ospitante AUSL Toscana Centro

(TIMBRO E FIRMA)

Allegato A

Allegato 2)

Elenco dirigenti medici dell'AOU Senese autorizzati a svolgere attività libero professionale intramoenia in regime ambulatoriale nelle strutture dell'Azienda USL Toscana Centro

Dirigenti medici dell'AOU Senese autorizzati a svolgere attività libero professionale in regime ambulatoriale nelle strutture dell'Azienda USL Toscana Centro	Azienda USL Toscana Centro zona	disciplina
Dr. Montesi Gianfranco	Prato	cardiochirurgia
Dr. Cervone Roberto	Firenze	Ortopedia
Dr.ssa Innocenti Paganelli Ilaria	Pistoia	Otorinolaringoiatria